



*Associazione Regionale
dei Comuni della Sardegna
Cagliari*

Prot. 314

Cagliari, 3 marzo 2014
Sigg. sindaci
Sigg. Assessori
dei Comuni della Sardegna
LORO SEDI

Oggetto: Rimborso delle spese di viaggio – art. 84 D.lgs 267/2000

Facendo seguito alle numerose richieste di interpretazione pervenute in merito **all'art. 84 D.lgs 267/2000, riguardanti soprattutto il comma 3** (relativo al rimborso delle spese di viaggio degli amministratori locali non residenti nel comune dove esercitano il proprio mandato; e, in particolare, la "presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate" che giustifichi il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal sindaco e dall'assessore esterno, in giorni diversi da quelli delle sedute del Consiglio o della Giunta), si informano le SS.VV **che sulla materia sono intervenute, con diversi pareri, diverse sezioni regionali della Corte dei Conti** (fra queste sezione Lombardia, n. 377/2012, sez. contr. Emilia Romagna, n. 3/2011, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, etc).

La sezione Emilia Romagna, ha sottolineato come "L'art. 84, comma 3, del D.lgs 267/2000, che prevede il rimborso delle spese di viaggio a favore del sindaco residente fuori dal comune capoluogo per gli spostamenti finalizzati alla "... presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate", va interpretato nel senso che deve trattarsi di oggettive esigenze connesse allo svolgimento del proprio mandato.

Ne consegue che il rimborso delle spese di viaggio riguarda la sola presenza "necessaria" del soggetto, che si contrappone alla presenza facoltativa o discrezionale, rimessa all'apprezzamento soggettivo dell'interessato, ed è qualificata dalla preesistenza di un obbligo giuridico, che elimina in detto soggetto qualsiasi facoltà di una scelta diversa per l'esercizio della funzione.

E' da intendersi, quindi, presenza necessaria la partecipazione del Sindaco, oltre che alle riunioni di Giunta, anche a quelle di Consiglio; così come per gli Assessori quando siano trattate materie inerenti alla loro carica e alle deleghe ricevute e, comunque, comunque, in tutti i casi in cui la loro presenza alle sedute del Consiglio sia espressamente richiesta da norme statutarie o regolamentari dell'Ente di appartenenza".

La sezione Lombardia ha sostenuto, a sua volta, che "Il testo letterale dell'art. 84 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, anche dopo la novella del 2010 (art. 5 comma 9 del D.L. 78/2010), pare essere molto chiaro: "Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo



*Associazione Regionale
dei Comuni della Sardegna
Cagliari*

svolgimento delle funzioni proprie o delegate". Anche l'ultima parte di tale testo appare chiara, nel senso che la spesa di viaggio deve essere stata causata dal diritto-dovere di svolgere imprescindibilmente "funzioni proprie" (ad esempio quelle del Sindaco) o "delegate" (con riferimento, evidentemente, agli Assessori). Il rimborso è dovuto per le "sole spese di viaggio": **questa espressione è stata indirettamente rafforzata dalla successiva legislazione, che ha voluto regolare in modo diverso le spese di missione e la forfetizzazione delle spese. Sono rimborsabili solo le spese effettive e non anche quelle determinate in modo forfettario.**

E' rimasto, dunque, il rimborso delle spese di viaggio per "gli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente".

Questo indirizzo interpretativo è stato confermato e ampiamente motivato con la deliberazione n. 10/2011 della Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, la quale ha anche affermato il principio secondo il quale "la ratio sottesa agli interventi di razionalizzazione della spesa realizzati dal legislatore con le novelle prima del 2007 e poi del 2010, è quella di ancorare i rimborsi ad elementi effettivi della spesa anziché a valori predeterminati, in quanto, si ripete, il legislatore ha voluto eliminare ogni forma di forfetizzazione".

Da quanto esposto discende quindi che per "**presenza necessaria**" deve intendersi la **partecipazione, oltre che alle riunioni di Giunta e del Consiglio - così come per gli Assessori, quando siano trattate materie inerenti alla loro carica e alle deleghe ricevute - in tutti i casi in cui la loro presenza presso la sede degli uffici sia richiesta da norme statutarie o regolamentari dell'Ente di appartenenza e per la funzione cui essi sovrintendono.**

Nel restare a disposizione
si porgono cordiali saluti,

Il Direttore
Umberto Oppus